



Rif. SCI/PRO/as/gS/so
 Modalità di trasmissione PEC

Spett.le La Nettetutto S.r.l.
 Via Don Gnocchi, 22
 20838 Renate (MB)
nettatutto@promopec.it

Spett.le Econord S.p.A.
 Via Giordani, 35
 21100 Varese (VA)
econord@certimprese.it

Oggetto: Servizio di prelievo, trasporto e recupero o smaltimento dei rifiuti da dissabbiamento (EER 190802) derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane presso gli impianti di depurazione – CIG 9719413955.

AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO

- Visto e richiamato l'avviso di aggiudicazione definitiva prot. 0021202 del 09/05/2023 a favore della società La Nettetutto S.r.l. della gara in oggetto;
- rilevato che la società La Nettetutto S.r.l. ha inviato a mezzo PEC, a norma dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 49 del D.L. 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021, formale richiesta di subappalto necessario a favore dell'impresa Econord S.p.A., con sede legale in Via Giordani, 35 – 21100 Varese (VA) - C.F. e P.IVA 01368180129, per l'esecuzione del servizio di recupero/smaltimento dei rifiuti da dissabbiamento (EER 190802) derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane presso gli impianti di depurazione.
 L'importo complessivo è di € 40.000,00 (euro quarantamila/00), corrispondente ad un costo unitario di € 75,00/ton, oltre I.V.A., di cui:
 - € 38.800,75 per lo svolgimento delle prestazioni;
 - € 1.199,25 per oneri della sicurezza (€ 2,25/ton);
- verificato che la società La Nettetutto S.r.l. in sede di gara aveva dichiarato di volersi avvalere del subappalto necessario per le suddette prestazioni;
- rilevato quanto stabilito all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 in merito alle condizioni che regolano il subappalto;
- dato atto che, ai fini di quanto sopra indicato, tale affidamento in subappalto va autorizzato con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.lgs. 50/2016;
- accertato che l'Impresa, nella richiesta di autorizzazione al subappalto, ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente;
- considerato che è stata esaminata la documentazione relativa all'Impresa proposta come subappaltatrice e si è riscontrata la regolarità rispetto alla normativa vigente;





- verificato che l'Impresa Econord S.p.A. è in possesso delle autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività di recupero/smaltimento dei rifiuti EER 190802, essendo titolare di impianto sito in Via Don L. Meroni n. 56 – 22060 Figino Serenza (CO), regolarmente autorizzato come da documentazione trasmessa dalla società La Nettetutto S.r.l.;
- verificata l'iscrizione dell'Impresa nell'elenco delle *white list* tenuto presso la Prefettura di Varese;
- considerato che il possesso dei requisiti dell'impresa Econord S.p.A. sono stati verificati positivamente ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016, come da atti inseriti nel fascicolo di gara;
- ritenuto che non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima in quanto l'Impresa proposta come subappaltatrice è in possesso dei requisiti di cui all'art. 83 del D.lgs. 50/2016, così come agli atti di Padania Acque S.p.A. oltre ai requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui al D.lgs. 81/2008;
- considerato che il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico di Padania Acque S.p.A.;
- considerato, altresì, che la premessa narrativa di cui sopra è parte integrante e sostanziale della presente disposizione,

SI DETERMINA

- di autorizzare il subappalto all'impresa Econord S.p.A., relativamente a quanto sopra indicato, alle condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.lgs. 50/2016;
- di trasmettere il presente atto alle Imprese in indirizzo e, mediante il RUP, di darne la necessaria informazione al Direttore dell'esecuzione del contratto in fase di esecuzione, per i relativi adempimenti di competenza;
- di dare atto che la presente autorizzazione si intende subordinata al mantenimento di tutte le condizioni di legge anche in relazione all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che il venir meno di tali condizioni e/o l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto.

Giovanni Sala
Responsabile del Procedimento

Stefano Ottolini
Direttore Generale

